

è un'iniziativa



CREMONAFIERE
DELIVERING BUSINESS OPPORTUNITIES



Agroenergie, oltre il biogas: attese e prospettive del settore

Attuazione della legge di bilancio sul biogas e obiettivi al 2020 per le bioenergie (FER 2)

Roberta Papili

**Area Sviluppo Sostenibile e Innovazione
Responsabile Clima & Energia**

Cremona, 22 febbraio 2019



Incentivi alle agroenergie nel periodo 2019-2021

Biogas (2019 - ?)	Legge di Bilancio per impianti a biogas (primo bando 31 marzo 2019).
Prospettive per i nuovi impianti a biomasse e biogas per generazione elettrica (periodo 2019 – 2021).	➤ DM FER 2 in attuazione D.Lgs. 28/11 (SEN 2017, Linee guida Aiuti di Stato su Energia e Ambiente 2014-2020).
Fotovoltaico, eolico, ecc. (2019-2021)	DM FER 1 in attuazione D.Lgs. 28/11 (SEN 2017, Linee guida Aiuti di Stato su Energia e Ambiente 2014-2020).

Legge di Bilancio 2019 (art 1, c. 954-957, Legge n. 145 del 30.12.18)

Incentivazione della produzione elettrica da impianti a biogas fino a 300 kW

Art. 1, c. 954 “Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all'anno 2019 e successive annualità, **gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW** e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, **realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile** e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016. L'accesso agli incentivi di cui ai commi dal presente a 957 è **condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.**”

Legittimità dell'incentivo (Aiuto di stato)

LA LEGGE DI BILANCIO 2019 ha introdotto specifici incentivi per il biogas con una procedura inusuale (fa riferimento ad un decreto non più in vigore, richiamandone procedure, le modalità e le tariffe senza prevedere un decreto di attuazione, introducendo diverse novità e restrizioni).

Necessità di avere quanto prima chiare procedure applicative per l'accesso all'incentivo.

L'incentivo è un aiuto di Stato e dunque deve essere comunicato a Bruxelles.

Probabile Comunicazione della misura da parte del MISE ai sensi del Reg. GBER.

[Regolamento generale di esenzione per categoria](#) (GBER) contenente la lista degli aiuti di Stato esentati dalla notifica preventiva e le condizioni che essi devono rispettare (***aiuti al funzionamento per la promozione di elettricità prodotta tramite fonti rinnovabili, anche nel caso di installazioni di piccole dimensioni***).

Requisiti impianti

Per impianti **“facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento”** possono intendersi gli impianti a biogas la cui gestione/produzione è collegata all'azienda realizzatrice degli stessi (ingresso e/o uscita di biomasse e/o energia).

Per **“impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile”** riteniamo opportuno estendere agli impianti realizzati da imprenditori agricoli, singoli o organizzati in forme aggregate (**reti d'impresa, società consortili**, ecc.) analogamente a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 (DM Digestato) in cui i riferimenti alla forma consortile sono intesi sempre in forma estensiva.

Proponiamo una lettura in linea con DM Digestato , dove:

- **“impianto aziendale”**: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'art. 22, comma 1, provenienti dall'attività svolta dall'impresa medesima;
- **“impianto interaziendale”**: impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all'art. 22, comma 1, provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale.

**Impianti alimentati da *reflui, materie e secondi raccolti*:
quali biomasse possono essere utilizzate?**

➤ Utilizzo di una terminologia inappropriata che pone dubbi circa la corretta applicazione della norma.

Premesso che in normativa non esiste una definizione di *reflui* e *materie*, riteniamo che:

❖ ***i reflui provenienti da attività agricola*** siano tutti i reflui producibili nell'ambito dell'attività dell'azienda singola/associata/consorzata (es. **effluenti zootecnici palabili e non palabili, acque di vegetazione dei frantoi oleari, ecc.**).

Impianti alimentati da reflui, materie e secondi raccolti: quali biomasse possono essere utilizzate?

- ❖ nelle ***materie*** devono essere ricomprese tutte le sostanze di origine biologica provenienti dall'azienda costruttrice/titolare dell'impianto, siano esse **prodotti biologici** o **residui** dove:
- ✓ per **residui** debbono intendersi i sottoprodotti provenienti da attività agricola, da attività di allevamento ed i sottoprodotti agroindustriali (es. trasformazione sanse da parte di soggetti agricoli, trasformazione uve, ecc.) come indicati in **tabella 1A del DM 23.06.16**;
- ✓ per **prodotti biologici** le colture elencate nella **Tabella 1 B del DM 23.06.16**.

Il Decreto 25 febbraio 2016, all'articolo 22 si esprime in termini di ***materiali e sostanze*** riferendosi a "***materiale agricolo derivante da colture agrarie, effluenti di allevamento, acque reflue, residui dell'attività agroalimentare, acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate, sottoprodotti di origine animale, materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012***".

Secondi raccolti (max 20%)

➤ Riteniamo che possano essere utilizzate, in secondo raccolto, tutte le varietà colturali adatte alla produzione di biogas, nessuna esclusa.

➤ I **secondi raccolti, nel limite del 20%**, rappresentano una ulteriore possibilità di diversificazione delle matrici in ingresso al digestore rispetto a quanto previsto dal DM 23.06.16 **e non un obbligo**.

La previsione di **“alimentazione per almeno l’80% da reflui e materie”**, si ritiene essere soddisfatta, ai fini dell’accesso alla tariffa sottoprodotti, in caso di utilizzo di almeno l’80% in peso di:

- sottoprodotti di cui alla Tab. 1A del DM 23 giugno 2016;
- colture non alimentari di cui alla Tab. 1B ai sensi del DM 23.06.16.

Riteniamo che l’impianto possa essere alimentato integralmente (100%) con reflui e materie.

➤ In tal caso l’accesso alla tariffa sottoprodotti, così come previsto dal DM 23.06.16, sarà condizionato ad un utilizzo di colture Tab. 1B non superiore al 30%.

Es. di mix di alimentazione e tipologia di tariffa incentivante:

- colture non alimentari Tab. 1 B oltre il 30% in peso (tariffa prodotti biologici);
- 100% sottoprodotti Tab. 1A (tariffa sottoprodotti);
- almeno 70% sottoprodotti Tab. 1 A e max 30% colture Tab. 1 B (tariffa sottoprodotti)
- 70% sottoprodotti Tab. 1 A, 10% colture Tab. 1 B e 20% secondi raccolti (tariffa sottoprodotti).

Provenienza delle biomasse

La norma dispone che la biomassa **derivi** dalle aziende (singole/associate) che realizzano l'impianto.

➤ **Riteniamo che il requisito possa dirsi soddisfatto nei casi di autoproduzione per il 51%, da parte dell'azienda realizzatrice dell'impianto.**

In tali casi potrebbe essere prevista la *stipula di contratti di fornitura di durata minima pluriennale* per la quota eccedente il 51% delle biomasse utilizzate (analogamente a quanto previsto all'articolo 3 del DM 25.02.16 nei casi di impianti interaziendali).

➤ **La provenienza della biomassa si ritiene possa essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio del produttore/titolare dell'impianto, laddove non espressamente indicata nei titoli autorizzativi** (tale previsione si rende necessaria soprattutto per quelle iniziative già realizzate o comunque già autorizzate, che potrebbero non aver indicazioni circa la provenienza della biomassa non essendo previsto un tale requisito nel DM 23.06.16).

Autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta a servizio dei processi aziendali

Si ritiene che tale condizione possa dirsi soddisfatta in presenza di un impianto di recupero dell'energia termica collegato ad una utenza aziendale.

Accesso all'incentivo

Art. 1, c. 955

Ferma restando la modalità di accesso diretto, agli incentivi di cui al comma 954 è riconosciuta agli impianti tenuti all'iscrizione a registro ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016. Il primo bando è pubblicato entro il 31 marzo 2019.

La legge non chiarisce come e se debba essere ripartito il contingente di potenza determinato **sul costo limite annuo di 25 milioni di euro** (pari a circa 20 -23 MW).

Registro DM 23.06.16

- Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza.
- Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto è facoltà del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente.
- La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non è soggetta a scorrimento fatto salvo l'art. 11, comma 4.

Accesso all'incentivo

Nel caso di **impianti di potenza non superiore a 100 kW**, l'accesso all'incentivo dovrà essere consentito mediante, alternativamente:

- accesso diretto;
- previa iscrizione a registro.

Nel caso di **impianti di potenza superiore ai 100 kW** occorre confermare che:

- l'accesso avviene, esclusivamente, a seguito di iscrizione, in posizione utile, al registro;
- il limite del costo annuo, pari a 25 milioni, è determinato limitatamente agli impianti di potenza superiore ai 100 KW (tenuti all'iscrizione a registro).

Per quanto riguarda ***l'apertura dei registri*** la norma si limita ad indicare che il 31 marzo 2019 come data del primo bando.

Non è noto oggi se saranno emanati più bandi, certamente per il decreto FER 2 c'è ancora da attendere.

Art. 1, c. 956

Il Gestore dei servizi energetici-GSE Spa forma e pubblica la graduatoria delle domande iscritte a registro nel suo sito internet, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando:

- a) impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 1999;*
- b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90 per cento di quella di cui al comma 954;*
- c) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.*

PROCEDURE PER ISCRIZIONE A REGISTRO (art. 9 DM 23.06.16)

Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione il soggetto responsabile richiede al GSE l'iscrizione al registro informatico;

*Il GSE pubblica il **bando dieci giorni prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di partecipazione**, fissato in sessanta giorni.*

Entro trenta giorni dalla data di chiusura del registro, il GSE forma e pubblica la graduatoria sul proprio sito, secondo i criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:

a) impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 1999;

b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90 per cento di quella di cui al comma 954;

c) anteriorità della data ultima di completamento partecipazione alla procedura.

Impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili

In merito alla classificazione di una porzione di superficie agricola come *area vulnerabile* ai sensi della direttiva Nitrati, premesso che comporta delle limitazioni in ordine all'attività di fertilizzazione ed in particolare al carico di azoto per ettaro che è possibile apportare al terreno, si ritiene che il requisito debba intendersi verificato non solo con riferimento alla porzione di terreno su cui insiste l'impianto ma tenendo conto della più ampia superficie aziendale del soggetto che realizza l'impianto costituita anche dai terreni su cui vengono verificati i limiti sull'apporto di azoto.

Per quanto riguarda le modalità di verifica di tale requisito, sia con riferimento all'impianto che alla più ampia superficie aziendale, localizzati in tutto o solo in parte in area vulnerabile ai nitrati, si può fare riferimento alla *cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati*.

Si ritiene che il possesso del requisito possa essere evidenziato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio del produttore in cui si dichiara che le relative particelle catastali ricadono in area vulnerabile (tale verifica è richiesta ai soli impianti che intendono iscriversi al registro).

Periodo di applicazione della misura

Art. 1, c. 957

Le disposizioni di cui ai commi da 954 a 956 cessano di applicarsi alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione di cui al comma 954, salvo che nelle seguenti ipotesi:

- a) agli impianti ad accesso diretto che entrano in esercizio entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 954;*
- b) agli impianti iscritti in graduatoria in posizione utile;*
- c) agli impianti che partecipano alle procedure indette ai sensi dei commi da 954 a 956 prima della data di pubblicazione del decreto di cui al comma 954.*

Ai sensi del DM 23.06.16, gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro **31 mesi, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura.**

Impianti inclusi nelle graduatorie. Condizioni di accesso all'incentivo

Ai sensi del DM 23.06.16, **il mancato rispetto del termine dei 31 mesi** comporta una **decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo**. Decorso il termine massimo di 6 mesi, l'impianto decade dal diritto all'accesso ai benefici e il GSE provvede ad escluderlo dalla relativa graduatoria.

Tali termini sono al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

Agli impianti che non entrano in esercizio nel termine sopra indicato, e che vengano successivamente riammessi ai meccanismi di incentivazione, **si applica comunque una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento**, vigente alla data di entrata in esercizio.

I soggetti inclusi nelle graduatorie possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso, il GSE dà luogo a scorrimento della graduatoria,. Per i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non si applica la riduzione del 30%.

A che punto siamo oggi

- In attesa di conoscere le modalità di accesso alla legge di bilancio 2019 che incentiva i nuovi impianti a biogas fino a 300 kW ai sensi del DM 23.06.16;
- DM FER 1: in discussione (no bioenergie);
- DM FER 2: non ancora avviata la discussione.

FER non fotovoltaiche: contatore GSE

Il contatore delle fonti rinnovabili non fotovoltaiche indica un costo indicativo annuo medio degli incentivi di **4.843 milioni di euro (aggiornato al 31.12.18)**. Tale costo va confrontato con il **tetto** massimo di spesa di **5,8 miliardi di euro/anno** introdotto dal DM 06.07.12.

Premesse al FER 1

- a) distinguere regimi differenziati di sostegno, oggetto di distinti decreti con riferimento, rispettivamente, a:
 - i. fonti e tecnologie mature e con costi prevalentemente fissi bassi o comunque suscettibili di sensibile riduzione, quali eolico onshore, solare fotovoltaico, idroelettrico, gas residuati dei processi di depurazione;
 - ii. fonti e tecnologie che presentano significativi elementi di innovatività nel contesto nazionale con costi fissi ancora elevati o tempi maggiori di sviluppo, ovvero che hanno costi elevati di esercizio; rientrano in tale seconda categoria: eolico off shore, energia oceanica, biomasse, biogas e solare termodinamico, geotermia, ivi inclusa la geotermia convenzionale, alla luce del carattere innovativo delle tecniche per l'abbattimento delle emissioni;
- b) di ammettere ai meccanismi di incentivazione il solare fotovoltaico, fatti salvi gli impianti di potenza fino a 20 kW che possono accedere alle detrazioni fiscali, considerando il drastico calo dei costi registrato negli ultimi anni e l'elevato potenziale sfruttabile;

Incentivazione produzione energia elettrica da impianti alimentati dalle seguenti fonti rinnovabili:

- ***Eolica On-shore (impianti su terra);***
- ***Idraulica:***
 - ad acqua fluente (inclusi gli impianti ad acquedotto);
 - a bacino o a serbatoio;
- ***Gas residuati da processi di depurazione (biogas da impianti di trattamento reflui);***
- ***Solare fotovoltaico.***

La bozza prevede due modalità di accesso agli incentivi *in relazione alla potenza installata* previa:

- ***iscrizione a registro nel caso di impianti fino a 1 MW;***
- ***partecipazione ad asta per potenze maggiori di 1 MW.***

Per quanto riguarda le **procedure di registro**, possono iscriversi i seguenti impianti:

- impianti nuovi, impianti ricostruiti o riattivati, di potenza < **1MW**;
- impianti potenziati, laddove il differenziale tra la potenza prima e dopo l'intervento sia < **1MW**;
- impianti oggetto di rifacimento di potenza < **1MW**.

È inoltre prevista l'apertura di **8 registri** nel periodo 2019-2021; **il primo bando è previsto per il 31 gennaio 2019.**

Priorità per registri

1. Nella richiesta di partecipazione il soggetto responsabile indica l'eventuale riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento. Tale riduzione non può essere superiore al 30%. Non è consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura di registro.
2. Il GSE forma e pubblica la graduatoria sul suo sito, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico a ciascuno dei gruppi, fino a saturazione del contingente di potenza:
 - a) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
 - b) per il gruppo A2: impianti realizzati, nell'ordine, su scuole, ospedali, edifici pubblici;
 - c) per il gruppo A3: impianti realizzati, nell'ordine, su edifici pubblici, scuole, ospedali;
 - d) per tutti i gruppi: impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW;
 - e) per tutti i gruppi: aggregati di impianti, di cui all'articolo 3, comma 10;
 - f) per tutti i gruppi: maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento di cui all'allegato 1 del presente decreto;
 - g) minor valore della tariffa spettante, calcolata tenendo conto della riduzione percentuale offerta;
 - h) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

FER 1: Calendario completo di apertura dei bandi per i registri:

Nr. Procedura	Data di apertura del bando
1	31 gennaio 2019
2	31 maggio 2019
3	30 settembre 2019
4	31 gennaio 2020
5	31 maggio 2020
6	31 agosto 2020
7	31 gennaio 2021
8	30 maggio 2021

- **GRUPPO A (fotovoltaico ed eolico);**
- **GRUPPO A-2 (impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa);**
- **GRUPPO B (idroelettrico, gas depurazione);**
- **GRUPPO C (rifacimento totale o parziale di eolici, idroelettrici, gas di depurazione).**

Nr. Procedura	GRUPPO A [MW]	GRUPPO A-2 [MW]	GRUPPO B [MW]	GRUPPO C [MW]
1	45	100	10	10
2	45	100	10	10
3	100	100	10	10
4	100	100	10	10
5	120	100	10	20
6	120	100	10	20
7	120	100	10	20
8	120	100	10	20
TOTALE	770	800	80	80

Tariffe base per fotovoltaico

Solare fotovoltaico	$20 < P \leq 100$	20	Tb=105 euro/MWh
	$100 < P \leq 1000$	20	Tb=90
	$P > 1000$	20	Tb=70

Tariffe

- ✓ Previste riduzioni dei valori per impianti in esercizio a decorrere dal 1° Gennaio 2021 (-2% per le tipologie di impianti di cui al gruppo B e -5% per le tipologie di impianti di cui al gruppo A).
- ✓ Per impianti fino a 250 kW tariffa onnicomprensiva ($T_o = T_b$).
- ✓ Per potenza superiore previsto un incentivo ($I = T_b - P_z$)

Premi

Amianto: Per impianti fotovoltaici gruppo A-2 (FV con rimozione amianto), si applica un premio pari a 12 €/MWh sull'energia prodotta.

Autoconsumo: Per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 €/MWh, cumulabile con il premio amianto.

Cumulabilità tra le tariffe ed altri contributi in conto capitale per la realizzazione degli impianti nel **limite massimo del 40% del costo dell'investimento** e con una riduzione percentuale della tariffa così determinata: $T_{br} = T_b * (1 - R)$ [dove T_{br} = tariffa rideterminata in caso di contributi in conto capitale, mentre R = parametro che varia linearmente tra 0 (in caso di nessun contributo) e 26% (in caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento)].

Proposta per FER 2 per nuovi impianti a biogas

Nuovi impianti a biogas: impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas da prodotti agricoli, sottoprodotti agroindustriali ed effluenti zootecnici, di potenza nominale fino a 500 kW (bandi registri fino a maggio 2021).

Requisiti biomasse: alimentazione con sottoprodotti, colture intercalari, colture non alimentari Tab. 1B (quest'ultime nel limite massimo del 30%).

Colture per usi energetici su terreni poco utilizzati, sottoutilizzati, marginali, ecc.

Incentivo : tariffa onnicomprensiva sottoprodotti (fino a 300 kW - 233 €/MWh per max 30% colture), tariffa prodotti

Durata incentivo: 20 anni

Modalità di accesso all'incentivo (diretto/registro): Gli impianti accedono all'incentivo previa iscrizione, in posizione utile, ad apposito registro. **Contingente Registri:** almeno 60 MW/anno

Priorità per registro:

- impianti a biogas facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola e/o zootecnica alimentati da almeno il **50% in peso di effluenti zootecnici**;
- anteriorità del titolo autorizzativo;
- minor potenza degli impianti;
- precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

Accesso diretto: Gli impianti di potenza inferiore a 100 kW possono accedere direttamente alla tariffa di 233 €/MWh.

Proposta per FER 2 per nuovi impianti a biomasse

Nuovi impianti: impianti di produzione di energia elettrica di potenza nominale fino a 500 kW che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2020.

Requisiti biomasse: prodotti di origine biologica Tab. 1 B, sottoprodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-A;

Incentivo : tariffa onnicomprensiva pari a **233 €/MWh** (tariffa sottoprodotti con 30% max di prodotti biologici, fino a 300 kW)

Durata incentivo: 20 anni

Modalità di accesso all'incentivo (diretto/registro): Gli impianti accedono all'incentivo previa iscrizione, in posizione utile, ad apposito registro.

Gli impianti di potenza inferiore a 200 kW possono accedere direttamente alla tariffa di 233 €/MWh.

Contingente Registri: almeno 40 MW/anno

Priorità per registro:

- impianti con approvvigionamento da filiera locale;
- migliori prestazioni emissioni
- anteriorità del titolo autorizzativo;
- minor potenza degli impianti;
- precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

Grazie per
l'attenzione.